

# Linee guida per lo Statuto delle Agenzie del TPL

## TITOLO I

### *Generalità*

**Art. 1** *Istituzione e denominazione*

**Art. 2** *Finalità e funzioni dell'Agenzia*

**Art. 3** *Sede dell'Agenzia*

**Art. 4** *Durata*

## TITOLO II

### *Organi*

**Art. 5** *Organi dell'Agenzia*

**Art. 6** *Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione*

**Art. 7** *Attribuzioni dell'Assemblea*

**Art. 8** *Funzionamento dell'Assemblea*

**Art. 9** *Composizione del Consiglio di Amministrazione*

**Art. 10** *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

**Art. 11** *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

**Art. 12** *Presidente*

**Art. 13** *Direttore*

**Art. 14** *Organo di revisione*

## TITOLO III

### *Amministrazione*

**Art. 15** *Uffici e personale*

**Art. 16** *Contabilità*

**Art. 17** *Mezzi finanziari*

**Art. 18** *Pareggio di bilancio e contributi degli Enti*

**Art. 19** *Patrimonio*

**Art. 20** *Servizio di Tesoreria*

**TITOLO IV**  
*Partecipazione*

**Art. 21** *Conferenza locale del trasporto pubblico locale*

**TITOLO V**  
*Disposizioni finali*

**Art. 22** *Pubblicità degli atti*

**Art. 23** *Nuove adesioni e rapporti con gli Enti*

**Art. 24** *Norma di rinvio*

# TITOLO I

## *Generalità*

### **Art. 1**

#### *Istituzione e denominazione*

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di [●], di seguito denominata Agenzia, per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. L'Agenzia è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.
3. L'Agenzia assume la denominazione di [●].
4. All'atto della sua costituzione, aderiscono all'Agenzia i seguenti Enti:
  - a) [●] [*indicare la/le Provincia/e ricadente/i nel bacino di competenza dell'Agenzia*];
  - b) [●] [*indicare il/i comune/i capoluogo di Provincia ricadente/i nel bacino di competenza dell'Agenzia*];
  - c) [●].
5. La Regione Lombardia può partecipare all'Agenzia, in conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida di cui all'art. 7, c. 10 della l.r. n. 6/2012, per favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza e al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011.
6. Le successive adesioni sono disciplinate dall'art. 23 dello Statuto.

### **Art. 2**

#### *Finalità e funzioni dell'Agenzia*

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla l.r. n. 6/2012 e, in particolare, provvede a:

- a) la definizione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
- b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;
- c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe;
- d) la determinazione degli *standard* gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli *standard* minimi definiti a livello regionale;
- e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
- g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
- h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
- j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
  - 1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
  - 2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
  - 3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
- k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
- l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;
- m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n.

6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:

- 1) programmazione dei servizi;
  - 2) contratti di servizio;
  - 3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
  - 4) aspetti tariffari;
  - 5) dati di monitoraggio;
- n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari;
- o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
- p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente.

2. L'Agenzia può svolgere, previo accordo con gli Enti locali interessati, le ulteriori funzioni che tali Enti stabiliscano di esercitare in forma associata ai sensi dell'art. 7, c. 14, della l.r. n. 6/2012.

### **Art. 3**

#### *Sede dell'Agenzia*

1. L'Agenzia ha sede legale in [●] [indicare il Comune capoluogo della Provincia e, in caso di bacini composti da più Province, il Comune capoluogo della provincia con il maggior numero di abitanti residenti alla data del 31/12/2010].

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative sul territorio del bacino di competenza.

### **Art. 4**

#### *Durata*

1. La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.

## TITOLO II

### *Organi*

#### **Art. 5**

##### *Organi dell'Agenzia*

1. Sono Organi dell'Agenzia:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di revisione.

2. La durata della carica del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Organo di revisione è di tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

#### **Art. 6**

##### *Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione*

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.

2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.

3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione che è determinata in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, della l.r. n. 6/2012, secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 23 in caso di nuove adesioni, le quote di partecipazione sono aggiornate con periodicità almeno triennale a cura del

Consiglio di Amministrazione, in applicazione delle linee guida e dell'Allegato "A" richiamati al comma precedente.

## **Art. 7**

### *Attribuzioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Agenzia.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione dell'Organo di revisione;
- d) l'approvazione del programma di bacino dei trasporti pubblici;
- e) l'approvazione delle modalità di affidamento del servizio e delle procedure di vigilanza e controllo;
- f) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
- g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale;
- h) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e del rendiconto di gestione;
- i) la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003 che può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto;
- j) l'approvazione della dotazione organica e sue modificazioni;
- k) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia;
- l) la scelta della sede dell'Agenzia;
- m) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia;
- n) l'assunzione di mutui;
- o) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l.r. n. 6/2012.

3. Le modalità di scelta del rappresentante di cui al c. 2, lett. i) sono disciplinate da apposito regolamento dell'Agenzia.

## **Art. 8**

### *Funzionamento dell'Assemblea*

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno; entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto di gestione.
2. L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) delle quote di partecipazione.
3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.
4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, salvo quanto previsto dal comma seguente.
7. Devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e o) del c. 2, dell'art. 7.
8. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

## **Art. 9**

### *Composizione del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, di cui almeno un consigliere donna, tra amministratori locali o esperti del settore.

2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti, i quali sono rieleggibili per una sola volta.

4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. In particolare, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende e società che operano nel settore del trasporto pubblico locale;
- b) gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle associazioni delle imprese e sindacali dei trasporti pubblici.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

6. [Comma eventuale] In caso di conferimento di deleghe operative ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione determina l'entità del relativo emolumento, nei limiti stabiliti dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 10**

### *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:

- a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;

- b) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, previo parere obbligatorio dell'Assemblea;
- c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio dell'Assemblea;
- d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
- e) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- f) l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

## **Art. 11**

### *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.
3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal comma seguente. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.
6. Devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e d) del c. 1, dell'art. 10.
7. Su invito del Presidente, che viene formulato tenendo conto degli argomenti posti all'ordine del giorno, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti designato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. i).

## **Art. 12**

### *Presidente*

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea a scrutinio palese, è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;
- c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. In particolare, non può essere eletto Presidente chi ricopra il ruolo di:

- a) amministratore, dirigente o dipendente delle aziende e società che operano nel settore del trasporto pubblico locale;
- b) amministratore, dirigente o dipendente delle associazioni delle imprese e sindacali dei trasporti pubblici.

## **Art. 13**

### *Direttore*

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia.

2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione.

3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e sei anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

4. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Agenzia, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

5. L'incarico di Direttore, nel rispetto dei requisiti indicati al comma 2, può anche essere assegnato a tempo parziale ad un dipendente degli Enti aderenti all'Agenzia.

6. Il Direttore:

- a) dirige l'Agenzia;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla pubblicazione dei relativi verbali;
- d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;
- f) predispose lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il conto consuntivo e il rendiconto di gestione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;
- h) presiede alle aste e alle licitazioni private;
- i) stipula i contratti;

- j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

## **Art. 14**

### *Organo di revisione*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di revisione, che è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul rendiconto di gestione.
3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.
4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea.

## **TITOLO III**

### **Amministrazione**

## **Art. 15**

### *Uffici e personale*

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa.

2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e dal regolamento.

3. L'Agenzia può avvalersi del personale comandato o incaricato presso i propri uffici dagli Enti aderenti.

## **Art. 16**

### *Contabilità*

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.

2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il conto consuntivo e il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.

4. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

5. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

## **Art. 17**

### *Mezzi finanziari*

1. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) contributi degli Enti aderenti;
- b) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- d) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.

2. La gestione finanziaria è svolta dall’Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.

### **Art. 18**

#### *Pareggio di bilancio e contributi degli Enti*

1. L’Agenzia ha l’obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire mediante l’equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché attraverso la qualità e l'efficacia della propria spesa.

2. Gli Enti aderenti all’Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

### **Art. 19**

#### *Patrimonio*

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio.

### **Art. 20**

#### *Servizio di Tesoreria*

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

## **TITOLO IV**

### **Partecipazione**

### **Art. 21**

## *Conferenza locale del trasporto pubblico locale*

1. L'Agenda procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, in particolare sui temi riguardanti:

- a) programmazione dei servizi;
- b) contratti di servizio;
- c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
- d) aspetti tariffari;
- e) dati di monitoraggio.

2. A tal fine l'Agenda disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico, cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, previa determinazione, ad opera del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 22**

##### *Pubblicità degli atti*

1. Tutti gli atti dell'Agenda sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenda fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

#### **Art. 23**

##### *Nuove adesioni e rapporti con gli Enti*

1. In caso di successive adesioni da parte degli Enti locali ricedenti nel bacino di competenza dell' Agenzia, si applica la seguente disciplina:

- a) l'Ente deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione;
- b) l'adesione è efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione;
- c) in caso di nuova adesione, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, della l.r. n. 6/2012, secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato "A" dello Statuto e successivamente aggiornate ai sensi dell'art. 6, c. 4;
- d) [●].

2. In caso di partecipazione della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1, c. 5, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, della l.r. n. 6/2012, secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato "A" dello Statuto e successivamente aggiornate ai sensi dell'art. 6, c. 4.

3. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.

4. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli Enti aderenti, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco o il Presidente di tali Enti.

## **Art. 24**

### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell' Agenzia, le disposizioni in materia di Enti locali.